

CLXIV SEDUTA

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CONTU

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione della proposta di legge nazionale: « Attribuzione alla Regione Sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna ». (1)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

PIRASTU dichiara che la proposta di legge nazionale in discussione trova il suo Gruppo pienamente favorevole in quanto si tratta di una rivendicazione di carattere autonomistico che deve trovare il Consiglio unanime.

Fa notare che l'unico suo rammarico sta nel fatto che la proposta di legge è stata presentata con un certo ritardo.

D'ANGELO, premesso che nella sostanza concorda sugli scopi che la proposta di legge tende a conseguire, avanza qualche dubbio sull'efficacia delle norme in essa contenute.

Vi sono, innanzitutto, alcuni dubbi che bisogna chiarire: gli accertamenti per il reddito dove devono avvenire? Devono forse avvenire presso l'attuale domicilio fiscale delle imprese? In questo caso, c'è da attendersi che gli accertamenti non corrispondano alla effettiva attività svolta in Sardegna. E' opportuno, perciò, secondo l'oratore, vedere se non

sia il caso di introdurre una modificazione del sistema anche per quel che riguarda l'accertamento.

L'oratore ritiene, inoltre, non opportuno impostare la presente proposta di legge come una deroga ad un articolo dello Statuto speciale per la Sardegna: sarebbe più conveniente presentarla come una Norma di attuazione dell'articolo 8, poichè, in ultima analisi, la proposta rappresenta una Norma di specificazione o di attuazione, più che una deroga.

Conclude dichiarando che voterà a favore della proposta di legge.

PAZZAGLIA osserva che già i Comuni e le Province operano l'accertamento e la riscossione dei tributi di loro spettanza per le filiali di aziende che hanno la sede principale in altri Comuni e Province. Pertanto, l'oratore ritiene che non si tratti di accertamento di redditi, ma esclusivamente della riscossione in Sardegna dei tributi che certe imprese pagano altrove.

Concludendo, dichiara che voterà a favore della proposta di legge.

SERRA non ritiene fondata l'opinione di D'Angelo: l'articolo della proposta di legge è formulato nel modo giusto, perchè, nel caso presente, non è opportuno proporre una norma integrativa dello Statuto speciale per la Sardegna.

Fa notare che Meloni ha presentato un emendamento che tende a chiarire meglio il significato della norma della proposta di legge, sempre facendo salva la impostazione data dalla Giunta.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, constata con soddisfazione che gli oratori dei vari Gruppi ritengono, all'unanimità, necessaria ed opportuna nella sostanza la proposta di legge da presentare al Parlamento.

Vi è stata, peraltro, qualche critica da parte dell'opposizione sul ritardo con cui è stato presentato il provvedimento. Afferma che l'Assessorato delle finanze, in ottemperanza a quanto approvato dal Consiglio durante la discussione del bilancio 1950, si era interessato presso il Ministro alle finanze perchè emanasse un provvedimento al fine di far tassare in Sardegna le imprese aventi gli stabilimenti nell'Isola e le sedi amministrative nella Penisola. Questo primo passo non diede i risultati previsti per cui si attese che nel progetto sulla riforma tributaria, in discussione al Senato, fossero introdotte norme che soddisfacessero le richieste della Regione. Purtroppo, anche tale speranza fu delusa. Non rimaneva pertanto alla Giunta che predisporre una proposta di legge nazionale per attribuire alla Regione Sarda le quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi la sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna.

Afferma che la proposta di legge presentata tende a far sì che la parte di reddito prodotta in Sardegna venga, agli effetti del tributo, devoluta alla Regione Sarda. D'Angelo ha sostenuto nel suo intervento che sarebbe meglio, in questa sede, fare un altro passo avanti, svincolandosi dalle norme attualmente vigenti in fatto di accertamento. E' noto però come i principi vigenti nel sistema tributario italiano si oppongono a tale tesi, per cui alla Giunta è sembrato non conveniente, in questa sede, derogare ad una norma che ancora permane come base del sistema tributario italiano.

A D'Angelo replica ancora che alla Giunta non pare si possa accogliere la tesi della Norma di attuazione dello Statuto: lo Statuto parla delle somme riscosse in Sardegna come dovute alla Regione Sarda, per cui non occorre trovare una norma che attui questa formula di per sé chiarissima. Si tratta piuttosto di ampliare il concetto di riscossione, facendo sì che le imposte di cui trattasi, accertate nella Penisola con i sistemi attuali — che non possono essere modificati — vengano devolute agli uffici tributari sardi.

Fa notare che la proposta di legge così formulata permette di raggiungere lo scopo prefissosi dalla Giunta e tende ad una parifi-

cazione di trattamento della Regione Sarda nei confronti di quella Siciliana. (*Consensi*).

Articolo unico

All'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3) vengono aggiunti i seguenti due commi:

«Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione ma che in questa hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti e agli impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione limitatamente ai 9/10 previsti dal terzo comma del presente articolo del citato Statuto speciale ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima».

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Meloni - Serra:

«Al secondo comma, dopo le parole: "nell'accertamento dei redditi viene determinata" aggiungere "a norma e col procedimento stabilito dalle leggi ordinarie in materia"».

D'ANGELO ribadisce che, se si impostasse l'articolo come una Norma di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto, il problema verrebbe di gran lunga facilitato.

SERRA fa osservare che è bene seguire una condotta conforme ai principi dettati dalle norme vigenti in modo da ottenere con più facilità l'accoglimento della proposta.

PRESIDENTE informa che, per meglio chiarire il pensiero del Consiglio, verrà inviato al Parlamento nazionale il resoconto stenografico della seduta.

Mette in votazione l'emendamento Meloni - Serra.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Attribuzione alla Regione Sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da

imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	41
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	38
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Borghero - Brotzu - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efsio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Masia - Medda - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Stangoni - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Sull'ordine del giorno.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, data l'assenza per impegni dell'Assessore all'industria e commercio, prega il Consiglio di rinviare l'esame del disegno di legge numero 88.

Prega, inoltre, di inserire all'ordine del giorno la discussione sul parere del Consiglio circa l'applicazione nell'intero territorio dell'Isola della legge 21 ottobre 1950, numero 841.

D'ANGELO, dopo aver fatto rilevare l'importanza dell'argomento del quale il Presidente della Giunta chiede l'inserimento nell'ordine del giorno, domanda che dell'argomento medesimo vengano prima investite, in sede referente, la Commissione agli interni ed ordinamento giuridico e quella all'agricoltura.

PRESIDENTE, ritenendo fondata la richiesta di D'Angelo, prega il Presidente della Giunta di trasmettere al Consiglio gli atti relativi all'argomento affinché vengano sottoposti all'esame delle competenti Commissioni.

PIRASTU fa notare che dovrebbe piuttosto essere dato il parere sullo schema di decreto legislativo che disciplina la proroga temporanea delle attribuzioni conferite, con carattere provvisorio, al Rappresentante del Governo nella Regione, la cui relazione è stata testè distribuita.

PRESIDENTE accoglie la proposta del Presidente Crespellani.

Svolgimento di interpellanze.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza Melis al Presidente della Giunta:

«per sapere se sia intendimento della Giunta stessa assumere l'iniziativa di proporre con ogni possibile sollecitudine la legge regionale, prevista dall'articolo 16 dello Statuto, per le elezioni del Consiglio successive alla prima. In proposito si ritiene opportuno sottolineare che, per il combinato disposto degli articoli 16, 50 e 55 dello Statuto, in caso di scioglimento del Consiglio da qualsiasi motivo determinata (atti contrari alla Costituzione o allo Statuto, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale, dimissioni o altro), la mancanza della legge elettorale regionale, potrebbe, in una interpretazione restrittiva delle citate norme da parte del Governo centrale, ritardare la convocazione dei comizi per l'elezione del nuovo Consiglio regionale, con grave pregiudizio per l'attività e la vita stessa dell'Istituto autonomistico». (331)

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che intende rispondere anche all'interpellanza Pirastu sullo stesso argomento.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza Pirastu al Presidente della Giunta:

«per sapere se la Giunta intende proporre, entro il più breve termine possibile, la legge regionale per l'elezione del Consiglio regionale, prevista dall'articolo 16 dello Statuto». (337)

PIRASTU fa notare che l'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede il caso di scioglimento del Consiglio regionale. Se questo articolo dovesse venire ap-

plicato, sorgerebbe una questione giuridica di grande importanza, in quanto non esistono attualmente norme per la elezione del Consiglio regionale.

E' pertanto evidente la necessità politica e giuridica di una legge che tolga al Governo la possibilità — in caso di scioglimento del Consiglio regionale — di rinviare *sine die* la convocazione dei comizi elettorali.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, riconosce il dovere, da parte della Giunta, di approntare al più presto il disegno di legge per l'elezione del Consiglio regionale e comunica d'aver già formato una ristretta Commissione per predisporre il disegno di legge in questione, che, non appena possibile, sarà presentato al Consiglio.

PIRASTU si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, perchè la Giunta avrebbe dovuto fare già da parecchi mesi quello che solo ora si appresta a fare. Ricorda che in occasione della crisi, i sardisti non presentarono

le dimissioni dalla Giunta per il fatto che non si poteva provocare una vera crisi di Governo in mancanza della legge elettorale regionale.

Conclude dichiarandosi convinto che il Governo centrale intende approfittare della situazione esistente per ricattare gli amministratori della Regione.

PRESIDENTE comunica che Puligheddu ha fatto sua l'interpellanza di Melis, che è assente.

PULIGHEDDU è dell'avviso che il disegno di legge elettorale regionale debba essere preparato con la massima urgenza, ma ritiene che la causa del ritardo nella presentazione di esso deve essere addebitata indistintamente a tutti i consiglieri, perchè ognuno di essi aveva ed ha la possibilità di presentarlo al Consiglio.

Si dichiara soddisfatto della risposta.

La seduta è tolta alle ore 19 e 30.